

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di aprile 2022. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

<b>Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica .....</b>	<b>3</b>
<b>Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2021 .....</b>	<b>5</b>
<b>Irregolare funzionamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate .....</b>	<b>5</b>
<b>Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Imposte dirette - Commento alle novità fiscali .....</b>	<b>6</b>
<b>Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti .....</b>	<b>7</b>
<b>Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2021 .....</b>	<b>8</b>
<b>Proroga dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero</b>	



<b>del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali .....</b>	<b>8</b>
<b>Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.....</b>	<b>9</b>
<b>Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.....</b>	<b>10</b>
<b>Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 .....</b>	<b>11</b>
<b>Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” .....</b>	<b>13</b>
<b>Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.....</b>	<b>15</b>
<b>PNRR - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.</b>	<b>17</b>



## **Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica**

Con Decreto del 10 febbraio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 78 del 2 aprile 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica.

L'articolo 2 del Decreto esaminato definisce l'ambito di applicazione e le finalità dell'intervento in parola che è diretto a sostenere nuovi investimenti imprenditoriali innovativi volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.

Trattasi di programmi di investimento proposti da PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli volti a:

- favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
- migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.

L'articolo 5 del Decreto in esame indica i requisiti che devono possedere le PMI per beneficiare delle agevolazioni in parola, tra cui:

- essere regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.



L'articolo 6 del Decreto in commento stabilisce che sono ammissibili alle agevolazioni in argomento i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

Il successivo articolo 7 prevede che sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

- macchinari, impianti e attrezzature;
- opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- acquisizione di certificazioni ambientali.

L'articolo 8 del Decreto in esame stabilisce che le agevolazioni in parola sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del *Temporary framework*, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

In particolare:

- a) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60 (sessanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione;
- b) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40 (quaranta) per cento per le imprese di media dimensione;
- c) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il contributo massimo è pari al 35 (trentacinque) per cento per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 9 i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e del soggetto gestore ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).



## **Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2021**

Con Decreto del 21 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche, per il periodo d'imposta 2021.

In particolare, con l'articolo 1, comma, 1 del Decreto in esame sono approvati, in base all'articolo 9-*bis*, comma 2, del D.L. n. 50/2017, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali, relative ai codici ATECO elencati nel medesimo articolo 1.

Il successivo articolo 3 del Decreto in commento individua le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il presente Decreto.

L'articolo 4, comma 1, ha previsto che, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR.

Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell'articolo 9-*bis* del D.L. n. 50/2017.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 4, gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 febbraio 2021, non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-*bis* del D.P.R. n. 633/1972.

## **Irregolare funzionamento dell'attività dell'Agenzia delle Entrate**

Con Provvedimento del 1° aprile 2022, n. prot. 103772/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 1° aprile 2022, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha accertato l'irregolare funzionamento degli Uffici finanziari e dei collegamenti telematici e telefonici per i giorni 30 e 31 marzo 2022.

Nel Provvedimento è stato, inoltre, specificato che le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali al regolare svolgimento delle attività e dei collegamenti telefonici e telematici, si sono concluse alle ore 18.30 del 31 marzo 2022.



Il Provvedimento in commento è stato emanato ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 498/1961, che prevede, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, la proroga fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso dei termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento.

Pertanto, tutti i termini delle scadenze fiscali del 30 e 31 marzo 2022 riguardanti adempimenti nei confronti dell'erario sono considerati tempestivi se effettuati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento esaminato.

## **Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Imposte dirette - Commento alle novità fiscali**

Con Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità in materia di imposte dirette contenute nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

Si riportano di seguito i chiarimenti forniti sugli argomenti da noi ritenuti maggiormente significativi.

Il punto 1 della Circolare in commento ha analizzato il comma 25 dell'articolo 1 della L. n. 234/2021, che ha esteso all'anno d'imposta 2022 la previsione per la quale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione dalla tassazione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti e, quindi, sia al reddito dominicale sia al reddito agrario, ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione; in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto l'imposizione del reddito dominicale compete al proprietario.

Nella Circolare esaminata viene, altresì, precisato che dall'applicazione del beneficio sono esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). In tale ipotesi il reddito attribuito ai soci mantiene la natura di reddito d'impresa, in considerazione dell'espressa qualificazione, come reddito d'impresa in capo alla società, operata dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 27 settembre 2007, n. 213.

Al contrario, possono beneficiare dell'agevolazione in esame le società semplici che attribuiscono per trasparenza redditi fondiari ai soci persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.



Il punto 2 della Circolare in commento analizza l'articolo 1, comma 37, della L. n. 234/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di cui agli articoli 14 ("Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica") e 16 ("Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili") del D.L. n. 63/2013.

Il punto 4 del Documento di prassi in esame analizza l'articolo 1, comma 39, della L. n. 234/2021 che ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la detrazione relativa al c.d. *bonus* facciate di cui all'articolo 1, comma 219, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), riducendone la percentuale, tuttavia, dal 90 per cento al 60 per cento.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 60 per cento, spetta per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ha rinvio ai chiarimenti già forniti con precedenti Documenti di prassi (Circolari n. 7/E del 2021, 22 dicembre 2020, n. 30/E, e 14 febbraio 2020, n. 2/E) circa le modalità di fruizione e le relative modalità applicative della detrazione in parola.

Infine, nel punto 11 della Circolare esaminata, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 72 dell'articolo 1 della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2022, ha innalzato a 2 milioni di euro il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della L. n. 388/2000, ossia il limite dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

### **Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti**

Con Decreto 6 aprile 2022, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16 aprile 2022, il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica ha disposto la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto in commento ha previsto che, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.



Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 1 in esame, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti di cui al comma 1, lettera c), si applica, invece, a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.

## **Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2021**

Con Provvedimento del 6 aprile 2022, n. prot. 107620/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 aprile 2022, sono state apportate modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2021.

Con il Documento in commento viene aggiornato l'anzidetto modello di comunicazione, che è reso disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 7 giugno 2022.

A decorrere dall'anzidetta data, precisa l'Agenzia delle Entrate:

- va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015 e dall'articolo 5 del D.L. n. 91/2017, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d'imposta;
- il modello di comunicazione non può più essere utilizzato, con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021, per la richiesta di fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del sisma del Centro-Italia di cui all'articolo 18-*quater* del D.L. n. 8/2017, nonché per comunicare eventuali rettifiche o rinunce al predetto credito d'imposta richiesto con precedenti versioni del modello.

## **Proroga dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali**

Con Provvedimento del 7 aprile 2022, n. prot. 110854/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 7 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi





precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

In particolare, il Provvedimento esaminato ha previsto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del D.L. n. 124/2019, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2021, i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 19 aprile 2022.

### **Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale**

Con Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato le misure agevolative introdotte al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, e in particolare che:

- l'articolo 4 del D.L. n. 17/2022 prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall'articolo 5 del D.L. n. 21/2022;
- l'articolo 5 del D.L. n. 17/2022 prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 5, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 20 per cento dall'articolo 5 del D.L. n. 21/2022;
- l'articolo 3 del D.L. n. 21/2022 prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall'anno 2022;



- l'articolo 4 del D.L. n. 21/2022 prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del D.L. n. 17/2022, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “6961” denominato “**credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17**”.
- “6962” denominato “**credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17**”.
- “6963” denominato “**credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**”.
- “6964” denominato “**credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

### **Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021**

Con Provvedimento del 21 aprile 2022, n. prot. 136193/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 21 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.

In particolare, con l'esaminato Provvedimento (punti 1 e 2) sono individuate le specifiche tecniche con cui predisporre i file:

- di cui al punto 5.1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione



telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;

- di cui al punto 5.2 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento.

Il Provvedimento in commento (punto 3) individua, altresì, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file di cui al punto 5.4 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2021, indicati nell’allegato 95 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022.

### **Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017**

Con Provvedimento del 27 aprile 2022, n. prot. 143350/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Il punto 2.1 del Provvedimento esaminato riconosce l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2022;
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2021.

Ai sensi del successivo punto 2.2, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.

I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021 (punto 2.3).

Il punto 3.1 del Documento di prassi in commento riconosce l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA



maturato per l'anno di imposta 2022 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.

Ai sensi del successivo punto 3.2 l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.

I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2021 (punto 3.3).

Il punto 4.1 del Provvedimento esaminato prevede che l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della L. n. 724/1994 è riconosciuta per il periodo d'imposta 2021:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2021;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Ai sensi del successivo punto 4.2, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2021:

- ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2021;
- ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Il punto 4.3 del Provvedimento in commento prevede che i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2021, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Il successivo punto 4.4 riconosce l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al periodo d'imposta 2021, ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.



Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Infine, il punto 5 del Provvedimento esaminato prevede che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

### **Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”**

Con Provvedimento del 27 aprile 2022, n. prot. 143438/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del MEF 11 dicembre 2021.

In particolare, con il punto 1.2 del Provvedimento in esame è approvato l'allegato modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework* per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19” (di seguito “Dichiarazione”), con le relative istruzioni.

Nella Dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il punto 1.4 del Documento di prassi in commento stabilisce che con separata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.



Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista.

Ai sensi del successivo punto 1.5, gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti di cui al punto 1.2 devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il punto 2 del Provvedimento esaminato definisce le modalità e i termini per l'invio della Dichiarazione.

In particolare, il punto 2.1 prevede che la Dichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, mediante:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Il punto 2.3 del Provvedimento esaminato stabilisce che la Dichiarazione è inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021, inviano la Dichiarazione entro il termine di cui al punto 2.3 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (punto 2.4).

Ai sensi del successivo punto 2.5, si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini di cui ai punti 2.3 e 2.4 ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Il successivo punto 2.6 prevede che nello stesso periodo di cui ai punti 2.3 e 2.4 è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.



## **Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali**

L'articolo 1, comma 1, della Legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 28 aprile 2022, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 della L. n. 34/2022 ha disposto che la presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 aprile 2022.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale contenute nel D.L. n. 17/2022, come convertito dalla L. n. 34/2022.

### *Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud (articolo 14)*

L'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 17/2022, come convertito dalla L. n. 34/2022, attribuisce un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

Il contributo è concesso fino al 30 novembre 2023 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001).

Il comma 1 dell'articolo 14 del D.L. n. 17/2022 precisa, inoltre, che il credito d'imposta in parola:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.



Il successivo comma 2 dell'articolo 14 in esame prevede che i costi ammissibili all'agevolazione trattata corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. La disposizione normativa stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, saranno fissati i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione in esame.

### *Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (articolo 29)*

L'articolo 29, comma 1, del D.L. n. 17/2022, come convertito dalla L. n. 34/2022, ha apportato modifiche all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002, disponendo la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2022.

La novellata disposizione normativa esaminata ha previsto, inoltre, che le imposte sostitutive possono essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022 e che la redazione e il giuramento della perizia possono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2022.

Il comma 2 dell'articolo 29 del Decreto Legge esaminato ha stabilito che sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 282/2002, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 448/2001, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

### *Modifiche all'articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 29-bis)*

L'articolo 29-bis del D.L. n. 17/2022, introdotto con la Legge di conversione n. 34/2022, ha apportato modifiche all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 29-bis in esame ha aggiunto un periodo alla fine dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020, che consente di fruire delle agevolazioni mediante sconto in fattura.





Il comma 2 dell'articolo 29-*bis* ha aggiunto un identico periodo alla fine dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020, che consente di fruire delle agevolazioni mediante credito di imposta cedibile.

Per effetto del periodo aggiunto alle anzidette disposizioni normative, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il successivo comma 3 fissa la decorrenza delle norme in commento, che si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

*Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA (art. 29-ter)*

L'articolo 29-*ter* del D.L. n. 17/2022, inserito in sede di conversione, ha aggiunto il comma 2-*bis* all'articolo 10-*quater* del D.L. n. 4/2022.

La nuova disposizione normativa prevede che, al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

### **PNRR - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

Con Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, sono state introdotte ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si riportano di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

*Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici (articolo 18)*

L'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 36/2022 ha apportato modifiche all'articolo 15, comma 4-*bis*, del D.L. n. 179/2012 anticipando al 30 giugno 2022 (prima era fissata il 1° gennaio 2023) l'applicazione



della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata, prevista in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici.

Il comma 2 dell'articolo 18 in commento modifica l'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 sopprimendo la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- i soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
- le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 18 in esame, la disposizione di cui all'anzidetto comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Inoltre, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Infine, il comma 4 dell'articolo 18 del D.L. n. 36/2022 modifica l'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 124/2019, sopprimendo il riferimento al comma 1-ter (ovvero alla cessione di beni e servizi nei confronti dei soli consumatori finali).

Con la modifica introdotta gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono, pertanto, tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici.

*Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (articolo 42)*

L'articolo 42, comma 1, lettera a), del D.L. n. 36/2022 ha apportato modifiche all'art. 389, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 differendo l'entrata in vigore dello stesso Codice al 15 luglio 2022 (prima era prevista per il 16 maggio 2022).



*Entrata in vigore (articolo 50)*

L'articolo 50 dispone che il Decreto Legge esaminato entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il D.L. n. 36/2022 è dunque vigente dal 1° maggio 2022.

